

SEGNALAZIONE

ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

in merito a:

Proposte di riforma concorrenziale
ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza
anno 2012

Inviata al

Presidente del Senato della Repubblica

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro per lo Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti

*** OMISSIS ***

Autotrasporto merci su gomma

L'*handicap* che le imprese italiane patiscono in termini di efficienza dei servizi di logistica quando si confrontano sui mercati internazionali con i loro concorrenti europei dipende, oltre che dalle già citate criticità del trasporto ferroviario merci, anche dal trasporto merci su gomma.

I servizi di trasporto merci su gomma risultano spesso relativamente meno cari di quelli su ferro (impregiudicate le esternalità ambientali) ma, in ragione della estrema polverizzazione del settore e delle norme che di fatto prevedono la determinazione di tariffe minime, costituiscono ancora oggi uno svantaggio competitivo per il sistema economico.

L'Autorità, pur nella consapevolezza della specificità del settore dell'autotrasporto, ha in più occasioni sottolineato come la determinazione di tariffe minime ovvero l'individuazione, attraverso accordi volontari di settore, di costi minimi di esercizio - suscettibili di tradursi inevitabilmente nella fissazione di tariffe minime - non rappresenti strumento idoneo a garantire il soddisfacimento di standard qualitativi e di sicurezza del servizio ma, piuttosto, costituiscano un riferimento "focale" idoneo a facilitare la concertazione dei prezzi e, dunque, la determinazione di prezzi superiori a quelli che sarebbero frutto di scelte autonome dei singoli operatori, garantendo, in tal modo, condizioni di redditività anche a coloro che offrono un servizio inefficiente e di bassa qualità.

L'esercizio dei poteri di controllo e sanzionatori che la legge attribuisce alle amministrazioni pubbliche competenti, eventualmente rafforzato, consente di rispettare gli standard qualitativi minimi e l'osservanza della normativa in materia di lavoro e di previdenza, senza la necessità di introdurre restrizioni concorrenziali finalizzate unicamente alla protezione dei livelli di reddito dei vettori.

L'Autorità ribadisce, pertanto, la necessità di eliminare la previsione contenuta all'articolo 83-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, e da ultimo modificato con legge 14 settembre 2011 n. 148, nella misura in cui essa impone, o comunque agevola, la fissazione di tariffe minime per i servizi di autotrasporto.

COMUNICAZIONI

*** OMISSIS ***